

**REGOLAMENTO UNIFICATO PER LA
GESTIONE DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA CON
AUTOVETTURA**

(TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 24.3.2000, modificata con deliberazione di C.C. n. 53 del 19.5.2000 a seguito di Ordinanza Istruttoria dell'O.RE.CO.

REGOLAMENTO UNIFICATO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA CON AUTOVETTURA (TAXI E AUTONOLEGGIO)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi di Taxi con autovettura e di Noleggio Con Conducente e Autovettura (nel seguito denominati "Taxi" e "N.C.C.") in conformità della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e tenuto conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Lombardia.

Art. 2

Definizione dei servizi

- 1) I servizi di Taxi e N.C.C. sono definiti in via generale e, nei loro elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, 21.

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3

Titolo per l'esercizio dei servizi

- 1) L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché all'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese.
- 2) Le modalità per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione sono disciplinate dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente regolamento.

Art. 4

Cumulo dei titoli

- 1) I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 2) Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, titolare di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di tre.

Art. 5

Forme giuridiche di esercizio dei servizi

- 1) I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 2) E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
- 3) La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia all'ufficio Sviluppo Economico con contestuale presentazione della seguente documentazione:

copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione;

certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.

documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente;

- 4) La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal DPR 20 ottobre 1998, n.403.
- 5) L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.
- 6) Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 6

Ambiti operativi territoriali

- 1) I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
- 2) Per il servizio Taxi, il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
- 3) L'inizio del servizio N.C.C, fatto salvo quanto consentito dall'articolo 38, comma 3, avviene con partenza della vettura dalla rimessa.

Art. 7

Rimesse per il servizio di noleggio con conducente

- 1) Le rimesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 8, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono luoghi ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
- 2) Le caratteristiche, ai fini dell'idoneità e come requisito per il rilascio del titolo, sono disciplinate dall'articolo 8, comma 2.
- 3) Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione del servizio tramite gli organismi collettivi di cui all'articolo 7 lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, lo stazionamento delle singole autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

CAPO III

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere residente in un Comune della Provincia di Milano;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 9;
 - e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
 - f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - g) non essere titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
- 2) Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita

ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

- 3) Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal DPR 20 ottobre 1998, n.403.
- 4) In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

Art. 9

Impedimenti soggettivi

- 1) Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e della autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 31.05.1965, n. 575 (antimafia) e 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione)";
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.
- 2) Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1, lettera e), e acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1.

CAPO IV

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli fino a copertura degli organici comunali dei servizi.
- 2) Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 8, ad eccezione di quello di cui al medesimo articolo 8 comma 1, lettera b), che deve essere posseduto ai fini del rilascio del titolo.
- 3) L'indizione del concorso, da parte del Comune avviene entro sessanta giorni dal verificarsi dei seguenti eventi:
 - dall'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento
 - dall'esecutività della delibera con cui è determinato o aumentato l'organico
 - dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell'organico esistente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29. Il bando di concorso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su due quotidiani.

Art. 11

Contenuti del bando di concorso

- 1) Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'articolo 14 ;

- e) i criteri di valutazione delle domande;
- f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.

Art. 12

Presentazione della domanda

- 1) La domanda per la partecipazione al concorso, da presentarsi al Comune di Cusano Milanino, deve essere conforme al modello appositamente predisposto
- 2) I requisiti di cui all'articolo 8 sono autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e dal DPR 20 ottobre 1998, n.403.
- 3) Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande l'organo competente approva l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, pubblicandolo all'Albo Pretorio e dandone comunicazione agli esclusi.

Art. 13

Commissione di concorso

- 1) Per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 10, l'organo preposto, nomina un'apposita Commissione di concorso.
- 2) La Commissione è composta dal funzionario responsabile dell'Ufficio Sviluppo Economico con funzioni di Presidente, dal comandante del Settore Polizia Municipale e da due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio Sviluppo Economico.
- 3) La data dell'esame delle domande, fissata dalla Commissione, è indicata nel bando di concorso.
- 4) La Commissione, esaminate le domande di partecipazione, redige entro dieci giorni la graduatoria tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette all'organo competente, il quale nei successivi quindici giorni provvede alla approvazione della graduatoria stessa.

Art. 14

Titoli di preferenza

- 1) A parità di merito costituiscono titolo di preferenza aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.

Art. 15

Validità della graduatoria

- 1) La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

Art. 16

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Il responsabile del procedimento, entro venti giorni dal termine di cui all'articolo 13, comma 4 ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali documenti.
- 2) Il medesimo responsabile provvede d'ufficio agli accertamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
- 3) Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Art. 17

Validità delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 2) Il titolare della licenza od autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 8 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'articolo 9. Tuttavia nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) ed e) qualora la perdita sia dovuta a cause di forza maggiore è concesso un congruo termine per riottenere il requisito perduto.

Art. 18

Inizio del servizio

- 1) Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
- 2) Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

CAPO V

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 19

Trasferibilità per atto tra vivi

- 1) La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili, alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta, sottoscritta dal titolare deve essere redatta secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Sviluppo Economico.
- 2) In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
- 3) Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione conseguita in un altro Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 20

Trasferibilità per causa di morte del titolare

- 1) In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

CAPO VI

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 21

Sostituzione alla guida

- 1) I titolari di licenza Taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, vale a dire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
- 2) Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 4) Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'ufficio Sviluppo Economico. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente). La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della

sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere altresì dichiarati:

- a) il contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
 - b) la posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
 - c) l'iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
 - d) la comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.
- 5) Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro 30 giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 22

Collaborazione familiare

- 1) I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 2) L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune. Dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), b) c) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 9.
- 3) Il Comune effettuate le verifiche d'ufficio in relazione all'articolo 9, comma 1, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.
- 4) Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
- 5) La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 23

Personale dipendente

- 1) I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
- 2) In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione, devono presentare all'ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, la dichiarazione indicante:
 - a) iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;
 - b) certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
 - c) numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.
- 3) Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

CAPO VII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E NCC

Art. 24

Obblighi dei conducenti

- 1) I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
 - d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;

- e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dal Comune di Cusano Milanino;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, devono essere tenuti aggiornati;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al comando Polizia Municipale del Comune di Cusano Milanino;
- l) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- m) comunicare, all'ufficio Sviluppo Economico del Comune il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- n) comunicare all'ufficio Sviluppo Economico eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.

Art. 25

Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

- 1) Oltre agli obblighi di cui all'articolo 24 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
 - a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
 - b) avere il segnale " taxi " illuminato nelle ore notturne;
 - c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - e) rispettare i turni e gli orari di servizio;
 - f) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
 - g) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - h) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
 - i) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Art. 26

Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

- 1) Oltre agli obblighi di cui all'articolo 24, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - b) comunicare entro sette giorni, all'Ufficio Sviluppo Economico, la variazione dell'indirizzo della rimessa;
 - c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di prenotazione mediante radio telefono ai sensi dell'articolo 38, comma 3.

Art. 27

Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.

- 1) I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i diritti di:
 - a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;

- c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera l);
- d) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
- e) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;

2) In particolare il tassista ha diritto di:

- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta;
- d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto.

Art. 28

Divieti per i conducenti di Taxi e N.C.C.

1) E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione comunale;
- g) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- h) trasportare animali di loro proprietà;
- i) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- l) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- m) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 29

Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi

1) Oltre ai divieti di cui all'articolo 28 all'esercente il servizio Taxi è vietato:

- a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
- b) consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
- c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
- d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
- e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
- f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti;
- g) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- h) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio.

Art. 30

Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

- 1) In conformità a quanto disposto dall'articolo 26, lettera c) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto.
- 2) Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive ventiquattro ore all'ufficio Sviluppo Economico.

CAPO VIII

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

Art. 31

Caratteristiche dei veicoli

- 1) Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
 - d) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valigie;
 - e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore, per i taxi a sette e per il noleggio a nove;
 - f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.
- 2) L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'ufficio Sviluppo Economico. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art.32

Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi

- 1) Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 31, l'autovettura taxi deve:
 - a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'articolo 34;
 - b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
 - c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché ben visibile;
 - d) essere del colore stabilito dall'articolo 12, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 19 novembre 1992 se immatricolata in data successiva al 31 dicembre 1992;
 - e) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune, la scritta in colore nero "servizio pubblico", del tipo stabilito con apposita ordinanza dal Comune;
 - f) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
 - g) portare, se collegata a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafranghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale di Cusano Milanino;

Art. 33

Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

- 1) Oltre le caratteristiche di cui all'articolo 31, l'autovettura N.C.C. deve:
 - a) essere di colore blu o nero o autorizzato dall'Amministrazione Comunale nelle varie tonalità commercializzate;
 - b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del comune e il numero di autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune di Cusano Milanino;
 - c) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 34

Tassametro per il servizio taxi

- 1) Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;

- b) indicare l'importo in lire italiane e in Euro;
 - c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22:00 e le ore 6:00;
 - d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6:00 e le ore 22:00 delle giornate festive di calendario;
 - e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
 - f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa con il posizionamento in cassa;
 - g) l'avvio del tassametro, in uso individuale o nell'uso collettivo di cui all'articolo 47, deve avvenire con la digitazione di due diversi tasti.
- 2) Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
 - 3) Il tassametro è omologato in esito all'accertamento del possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.
 - 4) Il tassametro viene piombato dopo verifica della corretta taratura tariffaria e della collocazione di cui al comma 2.
 - 5) Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle del comma 1 o in contrasto con le disposizioni di cui al comma 2 ovvero non piombati, alterati o guasti.
 - 6) Tutti gli interventi sul tassametro - ivi compresi omologazione, adeguamento tariffario, taratura, verifiche, piombature o spiombature, etc. - sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina iscritte al relativo Registro o all'Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio.

Art. 35

Controllo delle autovetture

- 1) Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente Ufficio Sviluppo Economico. Per l'effettuazione del controllo l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.
- 2) I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro organizzazioni economiche, effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'articolo 49.
- 3) L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
- 4) L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotta alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune provvede ai sensi dell'articolo 53, comma 1.

Art. 36

Avaria dell'autovettura

- 1) Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
- 2) Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 37

Sostituzione autovettura per fermo tecnico

- 1) Il titolare di licenza o autorizzazione, previo nulla osta dell'Ufficio Sviluppo Economico, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti disponibile per turno, ferie o altre simili cause legittime.

Art. 38

Radio telefono

- 1) I servizi Taxi e N.C.C. possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono
- 2) Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelievo dell'utente. Il servizio radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura massima stabilita dal Comune, sentiti i gestori dei ponti radio.
- 3) Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

Art. 39

Uso proprio dell'autovettura taxi

- 1) Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve occultare il contrassegno luminoso con la scritta taxi.

CAPO IX

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 40

Responsabilità della gestione operativa

- 1) All'ufficio Sviluppo Economico spetta ogni attribuzione in ordine alla gestione operativa dei servizi.
- 2) Al funzionario di tale ufficio compete, pertanto, l'adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessari, ai quali gli operatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 41

Posteggio di stazionamento taxi

- 1) Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene nell'area a tal fine predisposta con provvedimento della Giunta Municipale n. 196 in data 18.04.1978. Spetta all'Amministrazione comunale, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione della piazzola ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Ulteriori dotazioni e attrezzature possono essere concordate con gli operatori, cui è fatto obbligo, in ogni caso, di concorrere in misura adeguata nella relativa spesa.
- 2) I tassisti devono prendere posto con la vettura nella piazzola secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
- 3) E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
- 4) E' vietato caricare l'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 42

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

- 1) Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- 2) A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 43

Turni ed orari del servizio taxi

- 1) Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti tra i tassisti medesimi previa comunicazione all'Ufficio Sviluppo Economico.

Art. 44

Trasporto disabili

- 1) Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
- 2) Tutte le autovetture per i servizi Taxi e NCC possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
- 3) I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 45

Tariffe

- 1) Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie, urbana e extraurbana, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Le tariffe e gli eventuali supplementi sono determinati dal Comune di Cusano Milanino. *Le tariffe stabilite al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono quelle indicate nell'allegato 1 del presente regolamento.*
- 2) A partire dal mese di marzo di ogni anno il Comune attiva il procedimento di verifica della congruità delle tariffe e dei supplementi, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevati a livello locale nell'anno precedente nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali e regionali in materia. Allo scopo, acquisiti elementi di giudizio e proposte dalle Organizzazioni sindacali e economiche di categoria, il Comune provvede, a determinazioni conclusive, entro novanta giorni dal termine di avvio del procedimento di verifica.
- 3) Le associazioni di cui all'articolo 46, nell'ambito delle convenzioni disciplinate dallo stesso articolo, possono anche pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa deliberata ai sensi del comma 1. I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento per la generalità degli utenti da utilizzare su una qualsiasi delle vetture associate e il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe deliberate ai sensi del comma.
- 4) Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal Ministro dei Trasporti con d.m. 20 aprile 1993.
- 5) Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dal Comune devono essere esposte all'interno dell'autovettura, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese e inglese.
- 6) I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 46

Servizi taxi convenzionati

- 1) Le associazioni dei tassisti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 45, comma 3.
- 2) Il contenuto delle convenzioni non può essere in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
- 3) Qualora l'Ufficio Sviluppo Economico riscontri irregolarità o violazioni, dispone per la regolarizzazione ovvero adotta i necessari provvedimenti interdittivi e sanzionatori.

Art. 47

Uso collettivo del taxi

- 1) Per taxi collettivo, ai fini del presente articolo, si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l'offerta contemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto. Si effettua con un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo e solo per percorsi a tariffa urbana con unico luogo di destinazione.
- 2) La tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali, ed aggiungendo, al quoziente così risultante, una maggiorazione, da stabilirsi periodicamente d'accordo con le organizzazioni sindacali di

categoria ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ogni utente deve, a destinazione raggiunta, pagare l'importo risultante dalla applicazione di tale tariffa in tal modo determinato. Ad ogni variazione della tariffa ordinaria consegue automaticamente la variazione della tariffa collettiva.

- 3) I supplementi per il servizio notturno, festivo ed aeroporto, sono anch'essi frazionati in tre parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'atto dell'organo competente. Possono essere richiesti solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro utenti. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi menzionati non possono essere richiesti risultando compresi nella tariffa.
- 4) Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento.
- 5) L'ufficio sviluppo economico e le organizzazioni di categoria mettono in atto le forme più efficaci di comunicazione all'utenza.

CAPO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 48

Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni

- 1) L'ufficio Sviluppo Economico avvalendosi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni. Il comando di Polizia Municipale è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente capo.
- 2) Qualora a seguito di inchiesta l'ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti a presumere che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli seguenti.

Art. 49

Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento

- 1) Per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dalle leggi vigenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689
Per la contestazione, la notificazione e le modalità di pagamento si applicano le norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 50

Diffida

- 1) Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.
- 2) Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 49 comma 1.

Art. 51

Sospensione dell'efficacia del titolo.

- 1) Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie da applicarsi per infrazioni a norme del presente regolamento è facoltà del Sindaco sospendere la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 60 giorni.
- 2) La durata della sospensione verrà determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed alla recidiva.
- 3) L'inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine prefissato comporterà l'instaurazione di ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio.

Art. 52

Sospensione cautelare

- 1) Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 53

Decadenza del titolo.

- 1) Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
 - c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 51;
 - d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute nell'art. 35 comma 4;
 - e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- 2) Nel caso di sostituto con contratto di gestione, le violazioni di cui al comma 1 lettera b) e dell'articolo 35 comma 4, comportano la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.
- 3) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Norma di rinvio

- 1) La disciplina degli autoservizi Taxi e N.C.C. dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

Art. 55

Abrogazione di precedenti disposizioni

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia di gestione degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura.

Art. 56

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dell'atto medesimo.

TARIFFE TAXI

- COSTO AL KM.	- L. 1300
- COSTO ORARIO	- L. 34.000
- SCATTO INIZIALE	- L. 5.000
- SCATTI SUCCESSIVI AL KM. OGNI 154 METRI DI PERCORSO O OGNI 21,3 SECONDI DI FERMATA	- L. 200
- SUPPLEMENTI:	-
- FESTIVO	L. 2.000
- NOTTURNO (DALLE 22 ALLE 6)	L. 4.000
- SCI, CANI, BAGAGLI SUP. A 50 CM.	L. 500
- CORSE DI RITORNO	SECONDA TARIFFA INDICATA SUL TASSAMETRO
- TARIFFA MINIMA NEL TERRITORIO COMUNALE	L. 10.000

INDICE

<i>CAPO</i>	<i>OGGETTO</i>	<i>ART.</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
I	DISPOSIZIONI GENERALI	1	OGGETTO
		2	DEFINIZIONE DEI SERVIZI
II	CONDIZIONI DI ESERCIZIO	3	TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
		4	CUMULO DEI TITOLI
		5	FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI
		6	AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
		7	RIMESSE PER IL SERVIZIO DI NCC
III	ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI	8	REQUISITI RILASCIO AUT.
		9	IMPEDIMENTI SOGGETTIVI
IV	MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	10	CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
		11	CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
		12	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
		13	COMMISSIONE DI CONCORSO
		14	TITOLI DI PREFERENZA
		15	VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
		16	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
		17	VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
		18	INIZIO DEL SERVIZIO
V	MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI	19	TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI
		20	TRASFERIBILITA' PER CAUSA MORTE
VI	ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI	21	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
		22	COLLABORAZIONE FAMILIARE
		23	PERSONALE DIPENDENTE
VII	OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E NCC	24	OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
		25	OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI
		26	OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO NCC
		27	DIRITTI DEI CONDUCENTI TAXI E NCC
		28	DIVIETI PER I CONDUCENTI TAXI E NCC
		29	DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI
		30	DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO NCC
VIII	CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NCC	31	CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
		32	CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI
		33	CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE

		34	AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO NCC
		35	TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI
		35	CONTROLLO DELLE AUTOVETTURE
		36	AVARIA DELL'AUTOVETTURA
		37	SOSTITUZIONE AUTOVETTURA PER FERMO TECNICO
		38	RADIO TELEFONO
		39	USO PROPRIO DELL'AUTOVETTURA TAXI
IX	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI		
		40	RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE OPERATIVA
		41	POSTEGGIO DI STAZIONAMENTO TAXI
		42	STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NCC
		43	TURNI E ORARI DI SERVIZIO TAXI
		44	TRASPORTO DISABILI
		45	TARIFFE
		46	SERVIZIO TAXI CONVENZIONATI
		47	USO COLLETTIVO DEL TAXI
X	ILLECITI E SANZIONI		
		48	RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI
		49	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
		50	DIFFIDA
		51	SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO.
		52	SOSPENSIONE CAUTELARE
		53	DECADENZA DEL TITOLO.
XI	DISPOSIZIONI FINALI		
		54	NORMA DI RINVIO
		55	ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI
		56	ENTRATA IN VIGORE